



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

All'Organo di revisione del Comune di
TARSIA

Oggetto : Invio Delibera n. 123 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
DR. Bruno LOMAZZI	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 128/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTE la nota n. 2608 del 10 aprile 2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di TARSIA (CS)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota n. 1255 del 11 febbraio 2020 con la quale la Sezione ha sollecitato il riscontro alla nota n. 2608/2019;

VISTA la nota n. 2801 del 5 maggio 2019 (acquisita in pari data al prot. Sezione n. 3598) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, l'Organo di revisione ed il Responsabile finanziario hanno fornito i chiarimenti richiesti;



VISTA l'ordinanza n.10/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 9 giugno 2020 il relatore, Consigliere Francesco Antonio Musolino;

FATTO

Con la nota n. 2608/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Tarsia (CS), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017, ed in particolare sui seguenti aspetti:

- 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
- 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP;
- 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015;
- 4) gestione di cassa;
- 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017);
- 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 7) gestione dei residui;
- 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria;
- 9) recupero dell'evasione tributaria;
- 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con la nota prot. n. 2801 del 5 maggio 2020, il Sindaco, l'Organo di revisione ed il Responsabile finanziario hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione, senza tuttavia, trasmetterne il File in excel.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed

accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal DL. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione, nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva -soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali- possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla*

Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei

soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti*



territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, con la presente deliberazione questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017.**

Onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la citata nota istruttoria n. 2608/2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015/2017, profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota n. 2608/2019 (punti nn. 1 e 2) il Magistrato istruttore richiedeva al Comune di Tarsia (CS) di comunicare l'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili, o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017, e se si fosse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

In sede di risposta (nota n. 2801 del 5 maggio 2020) l'Organo di revisione ha dichiarato che non esistono gravi irregolarità contabili che non siano già state segnalate con i questionari 2015, 2016 e 2017. L'Ente ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP, specificandone la data e numero di acquisizione al sistema informativo.

II. RILIEVI PRELIMINARI

Reiterata approvazione tardiva del rendiconto della gestione

La Sezione rileva, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, la tardiva approvazione del rendiconto della gestione (avvenuta, rispettivamente, con delibere di CC. n. 7 del 31 maggio 2016, n. 20 del 19 giugno 2017 e n. 19 del 3 giugno 2018) e sottolinea l'importanza di rispettare il termine del 30 aprile in quanto il rendiconto "costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria". In ragione di quanto

sopra, si invita l'Amministrazione a porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali al rendiconto, in tempi tali da consentirne l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, entro i termini di legge.

Mancata trasmissione dati rendiconto 2015 al sistema SIRTEL

L'Ente non ha inviato i dati del rendiconto 2015 al sistema telematico SIRTEL. Da esso, difatti, è emerso che *"Non esistono dati in base ai criteri specificati"*.

Pertanto, il Comune non ha adempiuto a quanto disposto con Delibera n. 12/SEZAUT/2016/INPR, con la quale sono stati definiti *"Linee di indirizzo, tempi e modalità degli adempimenti cui sono tenuti gli Enti per l'invio dei rendiconti, in coerenza con i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei rendiconti, da parte dell'organo consiliare, previsti in via ordinaria al 30 aprile dell'anno successivo, dall'art. 227, comma 2, del TUEL. Istruzioni circa la trasmissione telematica dei rendiconti 2015"*.

Secondo tale linea di indirizzo, i Comuni fino a 19.999 abitanti avrebbero dovuto trasmettere i dati sul rendiconto 2015, dal 15 giugno al 15 luglio 2016.

Si rammenta, altresì, che la Delibera n. 4/2012 della Sezione Autonomie ha stabilito che *"la rilevata tardività nell'adempimento della trasmissione dei rendiconti al SIRTEL, costituisce soprattutto un ostacolo alla congruità dello scopo di ausilio al Parlamento della funzione di referto"*.

III. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D.LGS. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui *"è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale *"extradeficit"* derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal DM. 2 aprile 2015.



L'Ente ha trasmesso il verbale di deliberazione giuntale n. 23 del 25 maggio 2015 con cui ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui- ed il verbale di deliberazione consiliare n. 15 del 25 giugno 2015, di approvazione modalità di recupero del disavanzo tecnico.

Dall'esame della delibera di Giunta n. 23 del 25 maggio 2015 e dagli allegati 5/1 e 5/2, è emerso che:

- al 31/12/2014 i residui attivi e passivi dell'Ente ammontavano, rispettivamente, ad € 2.475.078,07 ed € 2.233.337,34;
- alla stessa data emergeva un avanzo di amministrazione pari ad € 611.377,18;
- l'Ente ha reimputato residui attivi per € 854.459,95, di cui € 814.237,67 di parte capitale ed € 40.222,28 di parte corrente;
- ha reimputato, altresì, residui passivi per € 2.107.835,58, di cui € 1.135.506,81 di parte investimento ed € 972.328,77 di parte corrente;
- nessun residuo, sia attivo che passivo, è stato cancellato in via definitiva, per cui c'è stato un riaccertamento con effetto neutro sul risultato di amministrazione al 1/1/2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui: € 611.377,18, esattamente uguale a quello del 31/12/2014.
- dalla reimputazione dei residui attivi e passivi correnti è emerso un FPV pari ad € 932.106,49; dal lato investimenti la differenza tra i residui passivi e attivi ha determinato un FPV pari ad € 321.269,14. Attesa l'assenza degli elenchi dei residui reiscritti, non è dato sapere da quali partite residuali reimputate sia derivato un così consistente FPV di parte corrente.
- il "totale parte disponibile" dell'avanzo di amministrazione è stato negativo e pari ad € -483.430,41, dopo la costituzione di una generica parte accantonata, di importo pari ad € 1.094.807,59. Pertanto, non è dato sapere se tale importo è stato accantonato solo a titolo di FCDE, ovvero per altri fondi prudenziali e indennità fine mandato.
- non risulta nessuna parte vincolata, e nessuna destinazione di somme ad investimenti.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25.06.2015, l'Ente ha approvato le modalità di ripiano del disavanzo, individuando come fonti di finanziamento, *minori spese correnti dedicate*, direttamente volte al ripiano di quanto assegnato al bilancio 2015-2017. Quote da ripianare per 30 esercizi, a partire dall'esercizio 2015, pari ad €

16.115,00.

Anche se solo per una modesta differenza, è necessario rilevare che l'ammontare dei residui attivi e passivi cancellati (si rammenta: per re-imputazione) al 1.1.2015, pari rispettivamente a € 854.459,95 e € 2.107.835,48, non trova capienza (perché di importo superiore) nell'ammontare degli omologhi residui dichiarati insussistenti al 31.12.2015, e, partitamente, pari ad € 853.830,43 ed € 2.101.633,55.

Altro è stato rilevato dalla delibera del riaccertamento straordinario, in ordine ai residui cancellati e re-iscritti. Difatti l'Ente:

- ha cancellato residui attivi di parte corrente per € 40.222,28, mentre dalle scritture contabili è emerso che solo il titolo I delle entrate correnti riportava residui cancellati (rubricati insussistenti) per € 29.426,78. I restanti titoli (I e II) non riportavano alcun importo nella riga del riaccertamento residui (cfr. Finanza locale);
- ha cancellato, per reimputarli, residui attivi di investimento per un totale complessivo di € 814.237,67, di cui € 80.452,84, provenienti da accensione mutui. Ciò ha configurato la violazione del p. 3.18 dell'allegato 4/2, dal momento che *"Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento....."* ;
- ha cancellato residui passivi correnti (titolo I) per l'importo di € 972.328,67, laddove dalle scritture contabili (agli atti) è emerso un importo differente e pari ad € 962.278,64.

In conclusione, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi avrebbe dovuto rappresentare per gli Enti, non un mero adempimento, ma l'occasione per una corretta individuazione di crediti e debiti e per la verifica delle ragioni del loro mantenimento a residui, ovvero della necessità della loro cancellazione o successiva re-imputazione nei bilanci degli esercizi successivi. Tutto

ciò, nell'ottica di una ricostruzione fedele della contabilità, al fine di garantire permanenti equilibri complessivi di bilancio, tanto nella competenza quanto nella cassa.



Nel caso specifico del **Comune di Tarsia**, si evidenzia, in aggiunta a quanto su esposto, l'inconsueta assenza di cancellazione dei residui attivi e passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche non perfezionate (cfr. prospetto 5/2 alla delibera di G.C. n. 23/2015), e dunque una mancata ricognizione *"dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria"*, ai sensi del punto 9.3 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che, con tutta evidenza, non risulta osservato.

Osservazioni conclusive: l'Ente dovrà, quindi:

- chiarire le su rilevate questioni in ordine ai residui attivi e passivi in sede di riaccertamento straordinario;
- comunicare le riscossioni ed i pagamenti avvenuti nell'esercizio 2015 a fronte delle reimputazioni (sia di quelle correnti che di investimento), avendo cura di distinguerli da quelli dei ricorrenti accertamenti ed impegni di competenza;
- comunicare la quantità dei residui reimputati al 1.1.2015, che a fine esercizio sono stati eliminati come "maggiori o minori entrate di competenza" (attivi) o come "economie di competenza" (passivi).
- specificare l'importo del FCDE e degli altri eventuali accantonamenti. Occorre trasmettere la dimostrazione prospettica del calcolo FCDE, con indicazione delle risorse oggetto di calcolo;
- trasmettere gli elenchi dei residui attivi e passivi reimputati, al fine di conoscere la natura dei residui correnti (in specie di quelli passivi) che hanno permesso la formazione di un FPV corrente di importo rilevante;
- fornire chiarimenti sulla rilevata non capienza dei residui cancellati al 1.1.2015 con quanto esposto nelle omologhe risultanze al 31.12.2015;
- confermare la presenza dei presupposti, per la non cancellazione in via definitiva di residui, sia attivi che passivi.

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA


L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *“I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L’equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*. Inoltre, l’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *“bilancio di cassa”*, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell’analisi dei *“questionari”* sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all’analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall’Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell’art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti

accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).



Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del **Comune di Tarsia**, nel triennio 2015-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di fornire ragguagli circa:

- l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria e relativo rimborso a fine anno;
- l'eventuale intervento di procedure esecutive/pignoramenti nel triennio;

Infine, sono state richieste notizie circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

La tabella che segue illustra la situazione del fondo cassa del **Comune di Tarsia** al 31.12 di ciascun esercizio nel periodo 2014-2017.

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12				
di cui	-	325.058,92	313.874,34	236.611,29
fondi liberi	-	325.058,92	313.874,34	236.611,29
fondi vincolati	-	-	-	-

Il prospetto, redatto dal Comune, ha dato evidenza di un fondo cassa, solo per il periodo 2015/2017, di importo rilevante e corrispondente alle scritturazioni su SIOPE. Tuttavia, L'Ente non ha inserito, come richiedeva il prospetto, il fondo cassa al 31.12.2014, pari, secondo quanto è emerso da SIOPE, ad € 369.636,45. Lo stesso presentava una quota vincolata, di cui al cod. 1450 (pignoramenti) per € 42.825,98.

È risultata, ad ogni modo, una cassa capiente composta da fondi tutti liberi. Riguardo ad essa è necessario comunicare l'analitica provenienza, attraverso la puntuale ricostituzione delle poste di entrata che la compongono. Sul punto, in sede istruttoria l'Ente ha riferito: *"determinazioni giacenze vincolate: non esiste la fattispecie"*.

In virtù delle dichiarazioni rese, si osserva che la mancata quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 e successive annualità, configura la violazione di quanto stabilito al punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che testualmente recita: *"All'avvio dell'esercizio 2015..... gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data....."*

Tali indicazioni risultavano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa, del nuovo sistema contabile, oltre che, naturalmente, alla diminuzione dei rischi, di successiva emersione, di carenza risorse per il finanziamento di spese, a cui le entrate vincolate erano destinate.

E poi, sulla base del precitato principio (10.6), nel caso di specie, la giacenza di cassa vincolata all'1.1.2015, del Comune di Tarsia avrebbe dovuto essere pari almeno ad € 379.946,25, quale differenza tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014, di importo pari ad € 814.237,67 (Titolo IV e V) e i correlati residui passivi alla stessa data, pari ad € 1.194.183,92 (Titolo II) [c.d. residui tecnici].

In particolare, si rammenta che, in tema di giacenza vincolata alla data del 1° gennaio 2015, la "cassa vincolata" scaturiva dalla differenza fra i residui attivi, alla fine dell'esercizio 2014, rientranti nella tipologia di cui all'art. 180 comma 3, lett. d) TUEL¹ e gli omologhi residui passivi.



Pur accedendo all'ipotesi che non tutti i residui di parte capitale potessero rientrare in tale specifica casistica, all'1.1.2015 la cassa vincolata non poteva essere certamente pari a zero euro. Analoga argomentazione poteva e doveva essere estesa sulla giacenza di cassa vincolata, almeno fino al 31.12 degli esercizi 2015/2016, laddove i fondi vincolati rappresentati dall'Ente sono stati, pure, indicati come pari a zero.

In tale contesto, la violazione per la mancata quantificazione formale della giacenza vincolata (che doveva essere determinata formalmente anche se pari a zero euro), tramite atto specifico del Responsabile finanziario, si associa al fatto che l'Ente avrebbe dovuto valutare, e non lo ha fatto, la propria giacenza di cassa vincolata al 31.12.2014 (quindi 1.1.2015).

Pertanto, la situazione certificata dall'Ente non appare corrispondente a quanto emerge dagli atti riscontrati in istruttoria. In sede di misure correttive occorrerà fornire chiarimenti esplicativi, in uno alla ricostruzione analitica ed attendibile della cassa vincolata, e suo utilizzo, per tutto il periodo 2014/2017.

Conseguentemente a quanto dichiarato dall'Ente, non risulta che ci sia stato utilizzo in termini di cassa, di fondi vincolati per sostenere spese correnti. Altresì, non risulta che l'Ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni del Tesoriere.

E ancora: l'Ente non ha percepito anticipazioni di liquidità dalla CC.DD.PP. per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili.

Quanto invece alle procedure esecutive/pignoramenti, l'esercizio 2015 è stato interessato da n. 3 pignoramenti presso terzi, di importi pari ad € 23.141,30, € 10.259,43 ed € 1.843,68. Per essi è necessario conoscere se e quando sono stati regolarizzati.

Osservazioni conclusive: non si evidenziano tensioni di liquidità, in quanto l'Ente, sin dall'esercizio 2014, ha presentato una consistenza monetaria (se pur gravata negli

¹ Art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL: "L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:

- a).....
- b).....
- c).....
- d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

esercizi 2014 e 2015 da pignoramenti) che, secondo quanto asserito, era interamente libera da vincoli. Al riguardo è necessario che si riferisca sulla natura e provenienza della cassa libera. Occorre chiarire i punti su riportati e valutare le risorse riconducibili alla propria giacenza vincolata. La situazione rileva sia in ordine all'utilizzo di entrate vincolate per spese correnti sia per successivo reintegro. E', dunque, necessario che l'Ente proceda ad una attenta ricostruzione delle eventuali risorse vincolate, a partire dall'annualità 2014, fornendo a questa Sezione apposite tabelle analitiche.

ANALISI FLUSSI DI RISCOSSIONE RESIDUI E CONSEGUENTE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Con riferimento all'analisi dei residui, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti dei residui di parte corrente per il triennio 2015/2017. In particolare, per ciò che concerne le riscossioni sono state considerate quelle delle entrate correnti proprie (titoli I e III).

L'andamento delle riscossioni dei residui attivi propri e quello di alcune specifiche voci di entrata (quali IMU, TASI, TARI, Proventi idrici, canone depurazione, fitti e proventi per sanzioni CdS) (con i dati certificati dallo stesso Ente), emerge dalle sottostanti tabelle:

Residui attivi correnti propri 2015							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso su residui al 1/1	% riscosso/ac certato (b/c)	% minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	781.207,91	254.058,33	751.781,13	29.426,78	32,52	33,79	3,77
di cui							
imu	59.000,00	59.000,00	59.000,00	-	100,00	100,00	-
tasi	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-	100,00	100,00	-
tari	533.606,79	132.152,63	533.606,79	-	24,77	24,77	-
TITOLO III	865.858,03	110.326,80	865.858,03	-	12,74	12,74	-
di cui							
Proventi acquedotto	591.629,84	84.645,65	591.629,84	-	14,31	14,31	-
Canone depurazione fognatura	99.674,78	17.184,43	99.674,78	-	17,24		
fitti attivi (proventi beni dell'ente)	274.228,19	25.681,15	274.228,19	-	9,36	9,36	-
sanzioni codice strada	-	-	-	-	-		-



Residui attivi correnti propri 2016							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso su residui al 1/1	% riscosso/ac-certato (b/c)	% minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	1.469.675,24	254.613,57	1.432.853,91	36.821,33	17,32	17,77	
di cui							
imu	587.652,65	34.592,73	587.652,65	-	5,89	5,89	-
tasi	5.100,00	3.396,02	5.100,00	-	66,59	66,59	-
tari	720.183,22	188.085,46	720.183,22	-	26,12	26,12	-
TITOLO III	947.603,82	98.627,84	947.603,82		10,41	10,41	0,00
di cui							
Proventi acquedotto	637.761,11	82.887,32	637.761,11	-	13,00	13,00	-
Canone depurazione fognatura	110.813,37	16.813,64	106.766,32	4.047,05	15,17	15,75	3,65
fitti attivi (proventi beni dell'ente)	304.306,01	12.127,32	304.306,01		3,99	3,99	0,00
sanzioni codice strada	-	-	-	-	-	-	-

Residui attivi correnti propri 2017							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso su residui al 1/1	% riscosso/ac-certato (b/c)	% minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	1.792.014,71	196.058,08	1.717.014,71	75.000,00	10,94	11,42	4,19
di cui							
imu	605.059,92	30.771,82	530.059,92	75.000,00	5,09	5,81	12,40
tasi	40.272,05	2.297,74	40.272,05	-	5,71	5,71	0,00
tari	844.642,01	125.475,70	844.642,01	-	14,86	14,86	0,00
TITOLO III	1.200.172,24	286.368,61	1.200.172,24	-	23,86	23,86	0,00
di cui							
Proventi acquedotto	683.642,29	119.015,79	683.642,29	-	17,41	17,41	-
Canone depurazione fognatura	118.552,68	24.005,33	118.552,68	-	20,25	20,25	-
fitti attivi (proventi beni dell'ente)	347.804,45	4.181,96	347.804,45	-	1,20	1,20	-
sanzioni codice strada	165.000,00	162.202,70	165.000,00	-	98,30	98,30	-

I dati esposti (verificati con le scritture contabili pubblicate su Finanza locale solo per ciò che concerne i valori dei titoli I e III), hanno evidenziato nell'esercizio 2015 scarse cancellazioni e solo per il titolo I, pari al 4% circa. Ma su tale argomento ampiamente già si è detto nel punto del riaccertamento straordinario dei residui in ordine all'assenza di residui attivi e passivi cancellati in via definitiva.

Altrettante cancellazioni in misura percentuale si sono avute nell'esercizio 2017 (4,19%).

Dai su esposti prospetti emerge in tutta chiarezza che l'attività di riscossione dei residui correnti propri è stata scarsissima, e tale carenza ha interessato sia le entrate tributarie, che quelle extra-tributarie.

Il titolo I ha registrato una percentuale che, dal 32,52% del 2015, è passata al 17,32% nel 2016, per arrivare nel 2017 a censire il dato più basso del triennio: 10,94%.

Non si sono scostate di tanto le percentuali realizzate per le entrate residuali del titolo III, altrettanto critiche: 12,74% nel 2015; 10,41% nel 2016 e 23,86% nel 2017.

Quanto poi alle specifiche entrate (che per esercizio 2015 sono state verificate con il consuntivo del medesimo esercizio, in possesso agli atti), l'esame effettuato ha fatto emergere quanto segue:

I residui iniziali IMU (€ 59.000,00) sono stati realizzati per intero nell'esercizio 2015. Nell'esercizio finanziario 2016, di contro, su una base di residui iniziali pari ad € 587.652,65, è stato solamente riscosso il 6% circa. Analoga performance (6% circa) si è avuta nel 2017 quando, a fronte di residui di inizio esercizio pari ad € 605.059,92, solo € 30.771,82 sono stati concretizzati.

Tuttavia, ciò che maggiormente ha destato perplessità è stato il divario esistente tra la quantità dei residui iniziali 2015 e gli omologhi riferiti agli esercizi 2016 e 2017 (cfr. dati esposti nei prospetti). Non convince la rappresentazione fornita dal Comune di **Tarsia**, in quanto, fermi restando i dati dei residui iniziali 2015 (peraltro interamente riscossi), nella competenza dello stesso esercizio l'Ente ha accertato € 358.706,91, di cui riscossi nell'anno € 314.206,91, mentre € 44.500,00 sono da riportare ad inizio esercizio 2016. In linea con quanto appena detto sono i dati dell'esercizio 2016, che riportano accertamenti e riscossioni di competenza, rispettivamente per € 385.370,71 ed € 209.374,29: residui di competenza da riportare, ad inizio 2017, € 175.996,42. L'esposizione della Sezione è stata confermata, pure, dall'Organo di revisione (cfr. parere su rendiconto 2017) che, al riguardo, osservava, altresì, *"di effettuare una ricognizione attenta dei residui con relativo adeguamento del FCDE"*.

Quanto alle riscossioni della risorsa TASI, è palese un andamento, in termini percentuali, in forte decremento: realizzazione del 100% nell'esercizio 2015, del 66,59% in esercizio 2016 e appena del 5,71% nel 2017. Al riguardo è intervenuto il Revisore che nel proprio parere sul rendiconto 2017 dichiarava: *"In merito si osserva di effettuare una ricognizione attenta dei residui con relativo adeguamento del FCDE"*.

Tuttavia, in disparte quanto osservato dal Revisore, l'esigua attività di riscossione, nel biennio 2016/2017, delle entrate in "autoliquidazione" quali IMU e TASI, non è risultata conforme a quanto stabilito dal punto 3.7.5 dell'allegato 4/2 che testualmente prevede *"Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza....."*.



Ciò significa che per tali entrate non si dovrebbero accumulare residui. Invece, al 31.12.2017, i residui totali (comprensivi perciò di quelli di competenza) riferiti ad IMU sono risultati pari ad € 409.408,33, mentre quelli riferiti alla TASI sono stati di importo pari ad € 134.714,82. Per tali risorse, alla medesima data, risulta un FCDE in termini percentuali, rispettivamente, del 4,58% e del 5,98%.

La TARI, poi, ha registrato risultati percentuali insoddisfacenti, a cominciare dall'esercizio 2015: 25% circa. Nel 2016 ha avuto riscossioni di inizio esercizio del 26% circa, mentre nel 2017 tale andamento si è arrestato al solo 15% circa. A comprovare la scarsità delle riscossioni di tale tipologia di risorsa è la condizione dei residui finali al 31.12.2017 (cfr. parere Organo revisione 2017) pari ad € 719.168,31, in disparte i residui della competenza dell'anno pari ad € 286.375,16. La sola risorsa TARI ha fatto conseguire un FCDE, alla medesima data, pari ad € 396.896,80, riguardo al quale l'Organo di revisione ha pure osservato di "rafforzare il FCDE data la scarsa riscossione".

Ancora peggiore, invece, la riscossione nel triennio dei residui iniziali dei proventi idrici, che hanno realizzato, segnatamente per esercizio, il 14,31%, il 13,00% ed il 17,41%. Analogamente le riscossioni per canone depurazione, rispettivamente pari, per la rilevazione del triennio, al 17,24%, 15,17% e 20,25%.

Non hanno avuto sorte migliori i proventi dei fitti attivi la cui movimentazione ha concretizzato il 9,36% nel 2015, il 3,99% nel 2016, l'1,20% nel 2017.

Anche tale risorsa è stata oggetto di rilievo da parte del Revisore (cfr. parere 2017) che, nel prendere atto della situazione complessiva dei residui finali al 31.12.2017 (pari ad € 396.741,55), altresì dichiarava: "in merito si osserva una scarsa riscossione e si invita l'Ente ad una più attenta attività di riscossione per non fare ricorso ad anticipazione di cassa".

È ovvio, che la bassa percentuale di riscossione non ha consentito al Comune di sostenere in termini di cassa le spese di ordinaria amministrazione (funzionamento).

La Sezione, inoltre, ha posto a raffronto l'andamento delle riscossioni del triennio 2015-2017 con quello dei corrispondenti pagamenti, onde verificare in che misura la lentezza nella realizzazione delle entrate abbia influito sull'andamento della spesa. Come è noto, la tempestività dei pagamenti costituisce uno degli obiettivi degli enti locali: in particolare, il decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno

2014, n. 89 afferma la priorità della regolarità delle gestioni, prevedendo responsabilità dirigenziali e disciplinari (art. 27, comma 8) e vincoli alle gestioni (art. 41, comma 2) nonché condizioni per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 41, comma 3) a seconda del rispetto o meno dei tempi di pagamento.

Nella successiva tabella è esposto l'andamento dei residui passivi di parte corrente:

Residui passivi correnti 2015							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% pagamenti su residui iniziali	% pagamenti su accertamenti residui	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	1.035.305,32	73.026,68	73.026,68	962.278,64	7,05	100,00	92,95
di cui							
Servizio RSU	135.371,91	13.475,00	13.475,00	121.896,91	9,95	100,00	90,05
Servizio Idrico	597.975,41	14.121,41	14.121,41	583.854,00	2,36	100,00	97,64

Residui passivi correnti 2016							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% pagamenti su residui iniziali	% pagamenti su accertamenti residui	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	865.993,48	315.071,54	865.993,48	-	36,38	36,38	-
di cui							
Servizio RSU	166.632,17	54.250,00	166.632,17	-	32,56	32,56	-
Servizio Idrico	208.980,98	143.396,99	208.980,98	-	68,62	68,62	-

Residui passivi correnti 2017							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% pagamenti su residui iniziali	% pagamenti su accertamenti residui	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	1.699.987,64	488.499,12	1.699.987,64	0,00	28,74	28,74	0,00
di cui							
Servizio RSU	259.282,00	25.734,79	259.282,00	-	9,93	9,93	0,00
Servizio Idrico	645.919,78	163.264,75	645.919,78	-	25,28	25,28	0,00

In generale, lo smaltimento di residui passivi correnti è stato scarso, in specie nell'esercizio 2015 (pario al 7,05%). Tuttavia, la situazione in tale esercizio non rileva, data la gran mole di residui cancellati e reimputati (€ 962.278,64: di essi circa la metà è stata reiscritta all'esercizio 2015, nella competenza dell'anno). Le percentuali che il Comune di Tarsia ha realizzato, nel biennio 2016/2017, sono state rispettivamente pari al 36,38% e 28,74%.

I singoli servizi essenziali della raccolta rifiuti e dell'idrico hanno registrato percentuali scarse, ad eccezione dell'esercizio 2016, laddove i pagamenti avuti sono stati più consistenti (33% circa per la raccolta rifiuti e 69% circa per il servizio idrico).



Dall'esame della tabella che precede si osserva, ad ogni modo, che il Comune di Tarsia ha riportato in bilancio, per tutto il triennio di rilevazione, maggiori crediti riguardanti i servizi di raccolta rifiuti e idrico, rispetto ai debiti concernenti i medesimi servizi. Si significa con ciò che l'Ente, anche in assenza delle entrate direttamente riferite a tali servizi, ha utilizzato entrate eccedenti (con tutta evidenza *vincolate*) per il correlato pagamento, senza le dovute registrazioni contabili nei servizi conto terzi/codici SIOPE, o, verosimilmente, sottostimando la spesa dei predetti servizi.

E difatti, dalla documentazione in atti, è emerso che l'Ente ha passività afferenti a debiti di funzionamento, quale quello relativo alla fornitura di acqua potabile (1981-2004), il cui debito attuale nei confronti della Regione Calabria assomma ad € 400.393,42 (oggetto, anche, di contenzioso con la stessa Regione). Per tale debito è necessario comunicare se ha copertura finanziaria, e se risulta regolarmente incluso nei residui passivi presenti, al 31.12.2018, nel servizio 04, missione 09, del titolo I. Ma di tale debito meglio si dirà nel punto specifico del risultato di amministrazione e sua composizione.

ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA:

Entrate correnti di competenza											
	Entrate tributarie	spettanze x FSC definitivo	% incidenza FSC su titolo I	riscossioni entrate tributarie	% riscossioni	Entrate da trasferimenti	riscossioni da trasferimenti	% riscossioni	entrate extra tributarie	riscossioni entrate extra tributarie	% riscossioni
2015	2.084.109,25	546.242,94	26,21	1.112.156,81	53,36	87.990,60	86.328,61	98,11	396.069,35	203.996,76	51,51
2016	1.649.383,94	535.796,51	32,48	1.035.609,57	62,79	110.002,16	36.341,21	33,04	524.264,24	173.067,98	33,01
2017	1.777.855,10	534.363,47	30,06	888.078,89	49,95	332.549,49	332.549,49	100,00	534.421,20	309.597,48	57,93
totale triennio	5.511.348,29			3.035.845,27	55,08	530.542,25	455.219,31	85,80	1.454.754,79	686.662,22	47,20

Nella competenza del triennio in esame, l'Ente ha avuto una capacità di riscossione corrente scarsa per quanto concerne il titolo I (mediamente pari, nel triennio, al 55% circa) ed il titolo III (47% circa, media triennale). La capacità di realizzazione del titolo II, da considerare che si tratta di un titolo riguardante i trasferimenti, è stata censita al 86% circa.

A queste prime considerazioni di carattere generale se ne sommano ulteriori maggiormente specifiche: il titolo I delle entrate consta anche delle risorse afferenti il fondo di solidarietà comunale (trasferimento erariale di natura perequativa), che essendo una posta quasi integralmente riscossa nell'esercizio di competenza,

contribuisce in modo sostanziale ad aumentare il valore percentuale che descrive la capacità di riscossione del titolo I. Nel caso specifico del Comune, l'incidenza dell'importo accertato del predetto fondo (il dato è stato estrapolato dalle spettanze definitive di Finanza locale) sulle risorse tributarie accertate è stata apprezzabile: rispettivamente pari, per il triennio, al 26,21%, al 32,48%, al 30,06%. La percentuale d'incidenza aumenta se si guarda alle riscossioni: difatti, nel triennio di rilevazione, le riscossioni del FSC hanno rappresentato, addirittura, il 42%, 52% e 58% circa delle riscossioni in c/competenza del titolo I. Segue rappresentazione prospettica:

esercizio di competenza	riscossioni FSC	riscossioni titolo I	incidenza % del FSC sulle riscossioni del titolo I
2015	468.577,22	1.112.156,81	42,13
2016	541.497,12	1.035.609,57	52,29
2017	517.000,82	888.078,89	58,22

Tali osservazioni evidenziano come il Comune di Tarsia abbia un alto indice di dipendenza finanziaria da risorse perequative.

Si è detto che il titolo III ha avuto una concretizzazione delle risorse di competenza, mediamente nel triennio, insufficiente. In tale titolo risiedono le entrate derivanti dalla "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dell'Ente, quali servizio acquedotto, sanzioni amministrative codice strada, fitti attivi ecc.. per le quali sarebbe necessaria una ottimale realizzazione già nella fase della competenza. È evidente che l'Ente non si è adoperato sufficientemente per riscuotere tali entrate, per le quali, già in sede di analisi di riscossione residui, si era riferito su una loro critica situazione.

Dal lato della spesa, lo smaltimento degli impegni correnti, nel triennio 2015/2017, è stato complessivamente non soddisfacente, pari al 56,75%.

Spesa corrente di competenza			
	impegni titolo I	pagamenti	% pagamenti
2015	2.255.932,00	1.389.938,52	61,61
2016	2.418.049,30	1.269.039,11	52,48
2017	2.134.293,50	1.192.231,14	55,86
totale triennio	6.808.274,80	3.851.208,77	56,65

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

L'attività di recupero della evasione tributaria, attraverso idonee attività di accertamento e riscossione, costituisce indubbiamente una attività di primaria

importanza alla quale ogni Ente deve riservare grande attenzione, in quanto consente di acquisire preziose risorse finanziarie. In generale, l'insufficiente attività di recupero della evasione tributaria conduce alla realizzazione di danni erariali derivanti dalla prescrizione di crediti tributari.



Nel caso di specie, con riguardo al recupero evasione tributaria (punto 10 della nota istruttoria), il Comune di Tarsia ha certificato, per il triennio, i dati sottoesposti su previsioni, accertamenti e riscossioni di competenza, dai quali emerge che l'esercizio 2015 è stato quello maggiormente interessato da recupero evasione tributaria, con una percentuale di variazione degli accertamenti, sulle correlate previsioni, del 576% circa.

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA					
2015					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	84.900,00	573.867,36	24.084,75		111.654,00
Recupero evasione TARSU/TARI	1.000,00	-	-	-	-
recupero evasione altri tributi	-	-	-	-	-
totale	85.900,00	573.867,36	24.084,75	-	111.654,00
2016					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	52.000,00	52.000,00	34.592,73	9967,2	121011,98
Recupero evasione TARSU/TARI	4.632,09	-	-	-	-
recupero evasione altri tributi	-	-	-	-	-
totale	56.632,09	52.000,00	34.592,73	9.967,20	121.011,98
2017					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	146.100,15	146.100,15	30.771,82	20.280,00	141.291,98
Recupero evasione TARSU/TARI	80.000,00	80.000,00	11.610,46	30.000,00	30.000,00
recupero evasione altri tributi	-	-	-	-	-
totale	226.100,15	226.100,15	42.382,28	50.280,00	171.291,98

Sebbene nell'esercizio 2015 gli accertamenti siano stati di importo rilevante, la riscossione è stata molto critica, pari al 4,20%. La circostanza ha prodotto, se possibile un duplice danno: la mancanza di riscossioni ha fatto sì che i pagamenti (che avrebbero dovuto essere di natura eccezionale come le entrate) a cui erano finalizzate sono rimaste, di fatto, non coperti, mentre i relativi accertamenti sono risultati funzionali al raggiungimento o miglioramento degli equilibri di bilancio dello stesso esercizio.

Analoga circostanza per l'esercizio 2017: scarsa riscossione (18,74%), rispetto agli importi accertati. A garanzia dei predetti crediti, ed in tutti gli esercizi in esame, l'Ente ha comunque accantonato somme a titolo di FCDE. Ma la circostanza che più rileva è la situazione dei residui pregressi riferiti a tale tipologia di risorse, come emerge dai dati della relazione dell'Organo di revisione per l'esercizio 2017: i residui per recupero evasione al 31.12.2017 sono pari ad € 499.288,10, in disparte quelli della competenza dell'anno. Al riguardo lo stesso Revisore, nell'osservare la scarsa riscossione di tali entrate, ha invitato l'Ente ad effettuare una più attenta attività di introito unitamente ad una congrua svalutazione dei crediti...

Osservazioni conclusive. Alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione osserva la esiguità e la lentezza dei flussi di riscossione, in conto residui ed in conto competenza, delle entrate proprie, con inevitabili ripercussioni sullo smaltimento dei correlati pagamenti. Pertanto, risulta necessario che il Comune di Tarsia:

- renda più concreta ed efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie in conto residui;

- provveda ad incentivare la riscossione delle entrate correnti di competenza con particolare riguardo al titolo I e III;

- attivi una più efficace attività di recupero dell'evasione tributaria che, si ricorda, configura una entrata straordinaria, al fine di concretizzare -in termini di cassa- gli accertamenti e garantire i correlati pagamenti, anche essi di natura eccezionale. L'assenza di una proficua attività di recupero evasione tributaria, oltre a favorire l'accumulo di residui attivi, può configurare ipotesi di responsabilità per danno erariale, a causa del mancato introito di tali risorse e/o entro i termini prescrizionali.

Inoltre, l'Ente dovrà:

- comunicare lo stato attuale della consistenza residuale del recupero evasione;

- determinare congrui accantonamenti a FCDE nella gestione di competenza, stante l'assenza di riscossioni di tali entrate straordinarie;

- individuare le principali criticità dell'intero sistema di riscossione dei crediti e porre in essere ogni misura necessaria per superarle.

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di

amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 TUEL.



Di seguito si riporta la tabella, con i dati comunicati dall'Ente per il triennio 2015/2017:

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE									
Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			369.636,45			325.058,92			313.874,34
Riscossioni	367.993,61	1.780.825,19	2.148.818,80	515.238,27	1.497.362,67	2.012.600,94	631.270,45	1.767.958,10	2.399.228,55
Pagamenti	131.703,79	2.061.692,54	2.193.396,33	469.262,08	1.554.523,44	2.023.785,52	786.020,95	1.690.470,65	2.476.491,60
saldo di cassa al 31/12			325.058,92			313.874,34			236.611,29
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12			325.058,92			313.874,34			236.611,29
Residui attivi	1.253.254,03	1.730.982,98	2.984.237,01	2.434.752,18	1.455.345,74	3.890.097,92	3.237.178,80	1.554.879,09	4.792.057,89
Residui passivi	0,00	1.317.584,97	1.317.584,97	848.322,89	1.383.357,53	2.231.680,42	1.445.659,47	1.295.900,19	2.741.559,66
FPV spesa corrente			508.471,25			84.994,48			
FPV spesa conto capitale			204.972,89			654.331,01			449.886,06
Risultato amministrazione 31/12			1.278.266,82			1.232.966,35			1.837.223,46

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame, presenta un trend positivo, con incremento del saldo che dall'importo di € 1.278.266,82 del 2015 è passato ad € 1.837.223,46 nel 2017. Da quanto esposto sembra emergere una gestione migliorativa da un esercizio all'altro, ma dall'analisi minuziosa dei dati esposti nella medesima tabella, si osserva che il progressivo miglioramento del risultato finanziario, non è derivato da una gestione virtuosa, bensì da un rallentamento delle riscossioni e di conseguenza da un ritardo nei pagamenti. L'effetto immediato, come ben si nota, è l'accumulo di residui, maggiormente di quelli attivi, aumentati da un esercizio all'altro.

Il saldo finanziario è rilevante in tutto il periodo esaminato, ma è anche influenzato dalla presenza di consistente FPV, sia nella componente corrente sia in quella di investimenti. L'eccezione è solo per l'esercizio finanziario 2017, quando il predetto fondo è presente solo nella misura degli investimenti.

La composizione dell'avanzo è quella di seguito prospettata:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Risultato di amministrazione	1.278.266,82	1.232.966,35	1.837.223,46
Parte accantonata	1.202.543,28	995.862,35	1.273.434,75
di cui			
x FCDE	1.202.543,28	995.862,35	1.263.434,75
x FAL			
x contenzioso	-	-	10.000,00
x indennità fine mandato			
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri			
Parte vincolata	-	213.099,04	560.903,92
di cui			
x leggi e principi contabili	-	200.000,00	314.503,41
x trasferimenti			
x contrazione mutui	-	-	220.000,00
x vincoli attribuiti dall'Ente	-	13.099,04	26.400,51
x altro			
Parte destinata ad investimenti	-	-	-
Totale parte disponibile	75.723,54	24.004,96	2.884,79

Come si può osservare, tenuto conto delle quote accantonate e vincolate, il risultato di amministrazione sostanziale, ovvero il totale parte disponibile, conseguito nel triennio 2015/2017 è rimasto sempre positivo, con un trend, tuttavia, in sensibile diminuzione. Emerge chiaramente che, alla fine degli esercizi finanziari 2016 e 2017, sono presenti vincoli (per i quali occorre indicare la natura e provenienza), contrariamente a quanto emergeva al 1.1.2015 ed al 31.12.2015. Limitatamente al 2017 è presente anche il fondo contenzioso.

FCDE

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente, attraverso un accumulo prudenziale di risorse. Altresì, è finalizzato ad evitare squilibri gestionali derivanti dal finanziamento di spese, concretamente esigibili, con entrate di cui non è certa la riscossione. È evidente, in sintesi, che il FCDE ha l'effetto di bloccare risorse, accantonate anno dopo anno, non svincolabili se non nei casi di effettiva riscossione o nei casi in cui determinati crediti, vantati a residuo dal comune, non risultano più oggettivamente esigibili.

Con nota prot. n. 2608/2019, si chiedeva all'Ente di trasmettere il prospetto contenente la composizione del FCDE per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché di specificare il criterio di calcolo utilizzato, le poste prese in esame per effettuare le stime dello stesso, le (eventuali) percentuali di abbattimento applicate. In sede di risposta istruttoria, il Comune ha semplicemente asserito: "*ai fini della determinazione*

del FCDE per gli anni 2015, 2016 e 2017 è stato utilizzato il criterio della media semplice per rapporti annui", e nulla altro. Al riguardo, la Sezione prende atto che l'Ente non ha fornito, siccome richiesto, la prospettazione del calcolo del FCDE e delle categorie di entrate suscettibili di svalutazione, nei rendiconti della gestione del triennio.



Il FCDE 2015 (€ 1.202.543,28) ha subito un incremento rispetto a quello quantificato in sede di riaccertamento straordinario (€ 1.094.807,59²). Di contro, il FCDE 2016 (€ 995.862,35), ha avuto una riduzione rispetto all'importo accantonato alla fine dell'esercizio precedente, per arrivare a nuovo incremento nella determinazione del fondo a consuntivo 2017 (€ 1.263.434,75). Con riguardo a tale ultima determinazione, inoltre, è necessario specificare che, dal parere del Revisore sul consuntivo 2017 (pag. 17) è emerso che per tale esercizio il FCDE, diversamente da quanto dichiarato in sede istruttoria, è stato determinato utilizzando il metodo semplificato: al FCDE al 1.1.2017 (vale a dire quello determinato in sede di rendiconto esercizio precedente) pari ad € 995.862,35 è stata sommata la quota del FCDE accantonata nel bilancio di previsione pari ad € 267.572,40 (importo definitivamente accantonato € 1.263.434,75). In assenza di dimostrazione da parte dell'Ente su come siano stati determinati tali importi, la Sezione esprime le proprie perplessità sulla consistenza del FCDE 2016, ma soprattutto su quella dell'esercizio finanziario 2017 (oggetto di discrasia sul metodo utilizzato), in quanto la consistenza della massa residuale attiva dell'Ente, alla fine di tali esercizi era di gran lunga superiore a quella rilevata alla fine dell'esercizio 2015. Da considerare, altresì, le rilevate insufficienti riscossioni. La tabella che segue è stata redatta allo scopo di dimostrare che l'Ente non ha conseguito, nel triennio, miglioramenti nella realizzazione delle risorse, tali da diminuire la quantità dei residui e da poter giustificare gli importi accantonati:

Entrate	esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017
	residui attivi da riportare al 31.12	residui attivi da riportare al 31.12	residui attivi da riportare al 31.12
Titolo I	1.469.675,24	1.792.014,71	2.410.732,84
Titolo III	947.603,82	1.200.172,24	1.138.627,35
Totale	2.417.279,06	2.992.186,95	3.549.360,19

Se, difatti, a fronte di residui dei titoli I e III, da rendiconto 2015, pari ad € 2.417.279,06, l'Ente ha costituito accantonamenti per € 1.202.543,28, sarebbe apparso

² importo che, si rammenta, non è certo che sia interamente da imputare a FCDE, ma costituisce un accantonamento onnicomprensivo al 1.1.2015.

consono che, in proporzione, a fronte di omologhi residui del rendiconto 2016 di € 2.992.186,95, il fondo fosse stato di importo superiore. Invece, il FCDE 2016 è stato costituito nella minore somma di € 995.862,35. Analogo ragionamento deve essere applicato alla determinazione del FCDE per l'esercizio 2017, i cui residui correnti propri sono aumentati del 49% circa rispetto al 2015 e del 19% circa rispetto al 2016. Minimo è stato però l'aumento del correlato fondo.

In conclusione, la quantificazione del fondo crediti appare carente ed insufficiente, considerato il costante incremento nel tempo della massa residuale attiva.

Fondo contenzioso/rischi/passività potenziali

Per quanto attiene al fondo rischi, a partire dal 1.1.2015 e fino a tutto il 31.12.2016, il Comune non ha mai effettuato alcun accantonamento, violando così il disposto del p. 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 che dispone: *"In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)"*.

Eppure, si rammenta che l'Ente ha in essere, verso la Regione Calabria, un debito idrico di considerevole importo, il quale, ove non abbia copertura finanziaria nei pertinenti residui passivi, avrebbe dovuto avere un congruo accantonamento appostato nella suddivisione dell'avanzo a partire dal 1.1.2015 e per tutto il triennio. L'Ente, invece, ha costituito accantonamenti per contenziosi solo nel 2017 e per un importo che emerge subito non congruo (€ 10.000,00). Senza considerare che dalla richiesta relazione sul contenzioso è emerso che l'Ente ha numerose controversie, i cui importi sono stati raggruppati, dalla Sezione, per grado di soccombenza:

previsione eventuale soccombenza				
	bassa	media	alta	media/ alta
importo complessivo	30.739,64	116.246,68	25.653,13	403.249,79

Appare, dunque, decisamente non adeguato quanto accantonato nel 2017 a titolo di fondo contenzioso, per non dire dell'assenza totale sia al 1.1.2015, sia negli esercizi 2015/2016.

Eppure:

- dal parere dell'Organo di revisione sul consuntivo 2016 emergeva che l'Ente aveva accantonato la somma di € 2.417,00 a titolo di fondi spesa o rischi futuri (ma nella composizione del risultato neanche questa minima somma è emersa). Il Revisore rilevava, inoltre che non era stata fatta alcuna ricognizione del contenzioso esistente, formatosi in esercizi precedenti, a carico dell'Ente. Al riguardo si ricorda che il principio contabile (p. 5.2 lett. h) espressamente prescrive: *"In occasione della prima applicazione dei principi applicati.....si provvede alla determinazione.....sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente"*. Pertanto, la ricognizione delle controversie dell'Ente doveva essere effettuata già in sede di riaccertamento straordinario;
- dal parere dell'Organo di revisione sul consuntivo 2017 emergeva: *"il risultato di amministrazione presenta un esiguo accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 10.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio contabile applicato.....per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Tale stima deriva da una ricognizione sommatoria del contenzioso in essere"*.

E' chiaro che solo dopo la richiesta istruttoria della Sezione n. 2608/2019 è scaturita l'individuazione del *nutrito* contenzioso del Comune di Tarsia, che rende palese la non congruità di quanto accantonato nell'unico esercizio.

Sulla base di quanto esposto, emerge dunque, la possibile presenza di partite debitorie latenti, e pertanto, nel caso di specie risultava necessaria ed indispensabile, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio presenti e futuri, della costituzione di apposito fondo contenzioso/passività potenziali, già a partire dall'esercizio 2015. E l'Organo di Revisione avrebbe dovuto effettuare la corrispondente verifica di congruità degli accantonamenti.

Fondo indennità fine mandato

Altresì, nessun accantonamento è stato costituito per il fondo indennità di fine mandato del Sindaco (punto 5.2, lett. i) dell'allegato 4/2) a partire dal 1.1.2015 e a tutto il 2017. Tuttavia, sulla base dei pareri del Revisore sui rendiconti 2016 e 2017 è risultato che:

- per il 2016 è stato costituito un fondo di € 1.302,00 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016;



- per il 2017 il fondo è stato costituito sommando all'importo già accantonato, nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (€ 3.362,13), le somme previste nel bilancio cui il rendiconto si riferisce (€ 1.301,47), per un importo complessivo di € 4.663,60.

Di tali importi, tuttavia, non si rinviene traccia nella composizione del risultato finanziario degli esercizi 2016 e 2017.

Osservazioni conclusive: La Sezione rileva la possibile sovrastima dei risultati di amministrazione del periodo 2015-2017 per la presenza di un FCDE non congruo e non adeguato, per il mancato o non adeguato accantonamento del fondo rischi/contenzioso/passività potenziali, per il mancato accantonamento del fondo indennità fine mandato.

Allo scopo, occorre che l'Ente esegua un'adeguata valutazione degli accantonamenti da effettuare e l'Organo di Revisione è chiamato ad attestarne la congruità, in particolare, del FCDE e del fondo rischi. Soprattutto, posta la non soddisfacente riscossione delle entrate proprie, l'Ente dovrà riesaminare l'accantonamento del FCDE.

Ciò posto, è necessario che il Comune apporti le opportune correzioni, effettuando un ricalcolo virtuale dei risultati di amministrazione per tutto il triennio (vale a dire senza riapprovare i bilanci ma quantificando l'eventuale dissimulato disavanzo). Eventuali deficit dovranno essere recuperati, a partire dal bilancio 2020, secondo quanto disposto dall'art. 188 TUEL.

Infine, si dovranno specificare tutti i vincoli che l'Ente ha apposto sui risultati finanziari 2016 e 2017 e la loro provenienza.

EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 recita testualmente: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate*

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

La Sezione delle Autonomie ha, pure, più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di Tarsia di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

L'Ente ha trasmesso il seguente prospetto, frutto certamente di una errata esposizione, in quanto non rispecchia le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015, e neppure le risultanze dei bilanci:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	508.471,25	508.471,25	84.994,48	84.994,48		
fpv di parte capitale	204.972,89	204.972,89	654.331,01	654.331,01	449.886,06	449.886,06

La tabella che segue è stata compilata con i dati che emergevano dalla delibera di giunta n.23/2015 e dalle scritture contabili:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO corretto da Sezione con dati da Finanza locale						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	932.106,39	508.471,25	508.471,25	84.994,48	84.994,48	
fpv di parte capitale	321.269,14	204.972,89	204.972,89	654.331,01	654.331,01	449.886,06

L'Ente ha dichiarato, altresì, che "i cronoprogrammi di spesa sono stati redatti per gli anni 2015, 2016, 2017 e si allegano alla presente". Nulla, invece, è stato allegato alla nota di riscontro. Con riferimento al cronoprogramma è necessario chiarire quanto esposto nel parere del Revisore sul conto 2017 (pag. 30): "con la tecnica del campionamento, la

reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, non è conforme all'evoluzione del cronoprogramma di spesa".

Ciò premesso, si evidenzia che il FPV di parte corrente appare di consistenza rilevante, pur diminuendo nel tempo, già a partire dal 1.1.2015 (allo scopo sono stati chiesti gli elenchi dei residui reimputati, per esaminarne la provenienza già a quella data). Sulla base di quanto previsto dall'Allegato 4/2, solo determinate fattispecie di impegni di parte corrente (spese per il personale, progetti finanziati da entrate correnti finalizzate, e impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni), possono confluire nel FPV di parte corrente.

Il Comune dovrà quindi specificare gli impegni confluiti nel fondo, precisando se, e per quale motivo, tali spese sono state oggetto di ulteriori reimputazioni.

Quanto al FPV di parte investimenti, occorre che il Comune specifichi i criteri seguiti nell'alimentazione del fondo in conto capitale, nonché il grado di realizzazione delle opere pubbliche. Dovrà, altresì:

- comunicare gli impegni dichiarati economia di bilancio per ogni esercizio del triennio, e quanta parte di tali eventuali economie sia confluita nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione;
- comunicare le risorse che danno copertura al fondo, specificando quanta parte delle somme riscosse siano presenti nella cassa vincolata per investimenti, e quanto sia stato riportato nelle partite residuali attive.

Osservazioni conclusive: occorre che l'Ente comunichi quanto analiticamente richiesto nella parte appena esposta.

GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se su di essa si può fare affidamento. A tal fine, le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate

analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)³, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni, secondo i dati forniti dall'Ente. Si precisa che, con riferimento all'esercizio 2015, la classificazione dei titoli è quella prevista dal D.P.R. 194/1996.

Entrate 2015	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	1.781.617,30	2.084.109,25	116,98	1.112.156,81	53,36	254.058,33
titolo II	294.429,00	87.990,60	29,89	86.328,61	98,11	-
titolo III	952.407,00	396.069,35	41,59	203.996,76	51,51	110.326,80
titolo IV	1.285.508,96	657.679,59	51,16	144.588,00	21,98	-
titolo V	200.000,00	48.903,13	24,45	-	0,00	-
titolo VI	463.700,00	237.056,25	51,12	233.755,01	98,61	3.608,48

Entrate 2016	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	1.622.618,65	1.649.383,94	101,65	1.035.609,57	62,79	254.613,57
titolo II	319.019,00	110.002,16	34,48	36.341,21	33,04	-
titolo III	1.516.270,00	524.264,24	34,58	173.067,98	33,01	98.627,84
titolo IV	415.447,57	415.447,57	100,00	-	-	147.498,84
titolo V	-	-	-	-	-	-
titolo VI	-	-	-	-	-	-
titolo VII	470.000,00	-	-	-	-	-
titolo IX	513.763,00	253.610,50	49,36	252.343,91	99,50	4.802,67

Entrate 2017	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	3.193.403,15	1.777.855,10	55,67	888.078,89	49,95	196.058,08
titolo II	429.349,65	332.549,49	77,45	263.862,68	79,35	34.675,66
titolo III	774.237,00	534.421,20	69,03	309.597,48	57,93	286.368,61
titolo IV	2.471.204,87	136.539,12	5,53	20.334,25	14,89	114.168,10
titolo V	-	-	-	-	-	-
titolo VI	553.444,30	238.203,95	-	-	-	-
titolo VII	470.000,00	-	-	-	-	-
titolo IX	513.763,00	303.268,33	59,03	286.084,80	94,33	-

È stata rilevata la scarsa attendibilità delle previsioni del titolo II nel biennio 2015/2016 (rispettivamente pari al 29% e 34% circa). La circostanza ha suscitato perplessità, posto

³ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

che trattasi, per lo più, di trasferimenti correnti da Stato o Regione, e dunque soggetti che adottano il principio della competenza finanziaria. Pertanto:

- 1) se l'atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l'accertamento è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. A tal fine ogni P.A. che impegna la spesa deve darne comunicazione ai destinatari (tramite web, lettere, etc.):
- 2) se l'atto amministrativo non prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l'accertamento è imputato all'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del trasferimento.

In entrambi i casi, l'Ente destinatario è a conoscenza del momento in cui deve provvedere al suo stanziamento e correlato accertamento.

Altrettanto scarsa, nel biennio 2015/2016, l'attendibilità delle previsioni del titolo III, pari al 42% e 35% circa, accompagnata da una altrettanto scarsa riscossione delle entrate accertate di cui si è già detto.

Critica anche la attendibilità delle previsioni del titolo IV (entrate in conto capitale) negli esercizi 2015 e 2017, che hanno registrato, rispettivamente, percentuali di realizzazione accertamenti pari al 51% e 6% circa delle previsioni. Anche le riscossioni hanno presentato misure di realizzazioni ugualmente basse (22% e 15% circa). In ordine a tali entrate, l'esercizio 2016 si è presentato con un grado di attendibilità del 100%, ma a livello di riscossioni la percentuale conseguita è stata pari a zero.

È necessario osservare, ancora, che pure le previsioni del titolo dei servizi conto terzi (titolo IX) sono state di scarsa attendibilità, in tutto il triennio (51%, 49% e 59% circa).

È necessario che in sede di adozione misure correttive, ed in relazione alle stime previsionali di cassa, l'Ente giustifichi la previsione annuale di consistenti entrate in conto capitale (ma anche del titolo IX) non accertate nella relativa gestione di competenza. Anche per le non attendibili previsioni del titolo II e III, negli esercizi interessati, sono necessari delucidazioni.

Sul fronte dell'incasso si rileva quanto già osservato in altro punto del presente deliberato, circa la scarsa realizzazione di competenza delle risorse del titolo III.

Osservazioni conclusive: nel rilevare, anzitutto, la scarsa attendibilità delle previsioni di parte capitale per gli esercizi 2015 e 2017, si chiede di comunicare i titoli che legittimano iscrizioni in bilancio di somme consistenti, che, tuttavia, puntualmente l'Ente non accerta, e tanto meno realizza, nella gestione.

Nel periodo di rilevazione sono state presenti, altresì, forti divergenze, tra gli importi stanziati e quelli accertati, con riferimento al titolo II, III e IX. È necessario comunicare nel dettaglio a che cosa si riferiscono gli ingenti importi per partite di giro previste ed accertate nel corso del periodo oggetto di esame..



Tali divergenze fanno ritenere che la programmazione non sia avvenuta nel rispetto dei postulati della veridicità e attendibilità. Pertanto, è necessario per il futuro che venga prestata maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti e agli impegni, oltre che rispetto agli incassi.

SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE

Ai punti 9) e 13) della nota istruttoria, si chiedeva all'Ente di riferire in ordine alla propria posizione debitoria verso la Regione Calabria, nonché di riferire sui debiti fuori bilancio e sulle passività potenziali. In aggiunta, con separata nota n. 496 del 17 gennaio 2020, indirizzata sia al Comune (Sindaco ed Organo di revisione) sia alla Regione Calabria (Presidente e Dirigente dipartimento bilancio), si avanzava specifica richiesta istruttoria sui debiti del Comune verso la Regione.

Con la nota n. 2801 del 5 maggio 2020 il Comune di Tarsia ha dichiarato l'assenza sia di debiti fuori bilancio, al 31.12 di ogni esercizio, sia di transazioni stipulate nel triennio a fronte di sentenze esecutive sfavorevoli.

Con riguardo al conferimento RSU ha riferito che esistono situazioni debitorie pregresse, che ammontano ad € 13.585,28 per il I trimestre dell'esercizio 2019, ad € 45.000,00 per l'esercizio 2018 ed € 32.630,00 per l'esercizio 2017. Per quanto concerne il debito idrico ha dichiarato l'importo assommante ad € 400.393,42, per la fornitura pregressa di acqua (periodo 1981-2004). Al riguardo si richiama quanto già riferito, in altro punto del presente deliberato, sulla mancata previsione di accantonamento a fondo rischi per tale passività potenziale.

Sono emerse delle divergenze di importi tra quanto dichiarato dal Comune con la nota di riscontro n. 1242 del 22 febbraio 2020 (di riscontro alla nota Sezione n. 496/2020) e quanto dichiarato dalla Regione con la nota Prot. Gen. SIAR n° 142086 del 23/04/2020. L'Ente ha così rappresentato il proprio debito: esercizio 2017 € 34.561,56; esercizio 2018 € 47.922,16; esercizio 2019 € 49.492,95.

La Regione ha specificato che il debito maturato dal Comune di Tarsia, in base ai conferimenti effettuati ed alla tariffa applicata secondo lo scaglione di percentuale di raccolta differenziata raggiunta, è il seguente: esercizio 2017 € 39.361,44; esercizio 2018 € 60.894,52. Per l'annualità 2019, ha specificato ancora che *"considerato che ancora oggi non è disponibile la certificazione Arpacal relativa alla percentuale di RD raggiunta, l'importo provvisorio da liquidare, utilizzando come riferimento la Tariffa minima, ammonta ad € 38.749,76; a tali importi, si deve aggiungere il debito relativo al congruaggio tariffario 2016/2017, così come determinato con DGR n. 220/2019..... pari ad € 29.852,08, di cui € 8.981,77 annualità 2016 ed € 20.870,30 annualità 2017"*.


Osservazioni conclusive: Alla luce di quanto sopra, è necessario, in primo luogo, relazionare sullo stato effettivo del debito verso la Regione per conferimento RSU, attese le enunciate discrasie tra gli importi. Occorre poi, riferire sui pagamenti effettuati e quelli ancora da effettuare, e se gli stessi trovino copertura finanziaria nei residui passivi, iscritti nelle annualità ad esse afferenti. Riferire altresì, sulla presenza di eventuali contenziosi o di richieste finalizzate ad ottenere eventuali piani di rateizzazioni dei pagamenti. Specificare, infine, se il Comune abbia proceduto, dopo l'esercizio 2017, o stia procedendo al riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL.

Quanto al debito idrico, il Comune dovrà indicare quanto del passivo inerente tale passività pregressa trova copertura finanziaria nel bilancio, significando con ciò che, laddove non vi siano i pertinenti residui passivi, è necessario che si proceda, a ragion veduta, a riconoscere il debito o ad effettuare gli opportuni accantonamenti per fondo rischi/contenzioso/passività potenziali. In tale contesto, corre obbligo ribadire che, per tale onere, risulta necessario trovare adeguati accordi, al fine di porre termine alla controversia con l'Ente regionale.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Il Comune di Tarsia non ha comunicato (e neppure è reperibile sul sito web dell'Ente) l'indicatore annuale di tempestività per il triennio. Ha specificato, altresì, che *"in questi anni non si è dotato di strumenti informatici per l'acquisizione delle fatture in automatico e allo stesso modo per la rilevazione dei tempi medi di pagamento. Nel 2018 ha provveduto a munirsi di un software per adempiere agli obblighi di legge in merito alla fatturazione elettronica e ai tempi medi di pagamento"*.

Osservazioni conclusive: si riscontra la violazione della normativa di settore, sia con riferimento alla mancata attuazione degli adempimenti concernenti la tempestività dei pagamenti, sia con riguardo all'obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 33/2013. Solo a scopo informativo si specifica che, l'unico indicatore pubblicato sul sito dell'Ente è quello relativo all'esercizio 2019 ed è pari a n. gg. 117, chiaramente fuori termine.



P.Q.M.

la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria


ACCERTA

le seguenti criticità:

- 1) approvazione tardiva, e reiterata, da parte del Consiglio comunale, del rendiconto della gestione 2015, 2016 e 2017. Mancata trasmissione dati rendiconto 2015 al sistema SIRTEL;
- 2) sul riaccertamento straordinario dei residui:
 - l'importo dei residui attivi e passivi cancellati non ha trovato capienza (perché di importo superiore) nell'ammontare degli omologhi residui dichiarati insussistenti al 31.12.2015;
 - discrasie tra il valore dei residui attivi di parte corrente cancellati per reimputazione (come da delibera di riaccertamento straordinario) e quello rinvenibile dalle scritture contabili agli atti;
 - reimputazione di residui attivi provenienti da accensione mutui, in violazione del postulato 3.18 dell'allegato 4/2;
 - discrasie tra il valore dei residui passivi correnti cancellati per reimputazione (come da delibera di riaccertamento straordinario) e quello rinvenibile dalle scritture contabili (agli atti);
 - anomala assenza di residui attivi e passivi cancellati in via definitiva, non in linea con quanto prescritto dal p. 9.3, allegato 4/2;
 - incerta quantificazione del FCDE;
 - assenza di vincoli e di somme destinate ad investimenti;
 - nessun fondo rischi o per indennità fine mandato;

- 3) sul fondo cassa:

- cassa consistente, in tutto il periodo di rilevazione, sulla cui composizione integralmente libera sono emerse concrete perplessità, secondo quanto esposto nella parte motiva che precede;
 - mancata quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01/01/2015 (violazione postulato 10.6 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);
 - analoga assenza di giacenza vincolata al 1.1 degli esercizi 2016/2017;
 - conseguenziale mancata registrazione di incassi e pagamenti per utilizzo e reintegro di risorse vincolate, secondo il postulato 10.5 del principio contabile applicato (allegato 4/2), per il biennio 2016/2017;
- 4) sull'inadeguatezza e criticità dei flussi di riscossione e correlati pagamenti, in riferimento:
- alla scarsa ed insufficiente attività di riscossione dei residui, sia delle entrate tributarie, sia di quelle extra-tributarie, in modo particolare delle entrate proprie quali ICI/IMU, TARSU/TARI, TASI, Proventi idrici, fitti attivi;
 - allo smaltimento di residui passivi correnti, che si è rivelato scarso;
 - alla capacità di riscossione corrente di competenza, sufficiente per il titolo II, ma scarsa per il titolo I e III;
 - allo smaltimento degli impegni correnti di competenza, nel triennio altrettanto insoddisfacente;
- 5) assenza di una proficua attività di recupero entrate tributarie evase, sia in conto competenza, che in conto residui, potenzialmente configurante responsabilità per danno erariale. Accertamenti nell'esercizio 2015 di importo rilevante, con relativa riscossione molto critica, suscettibili di produrre duplice danno: pagamenti di natura eccezionale (come le entrate) rimasti, di fatto, non coperti, e accertamenti consistenti finalizzati ad equilibrare il bilancio, così migliorato fittiziamente;
- 6) sul risultato di amministrazione 2015/2017 (parte disponibile) inficiato da:
- quantificazione del FCDE carente ed insufficiente, considerato il costante incremento nel tempo della massa residuale attiva;

- 
- fondo contenzioso decisamente non adeguato e congruo nel 2017 e ancora più grave l'assenza totale sia al 1.1.2015 sia negli esercizi 2015/2016;
 - assenza, a partire dal 1.1.2015, del fondo indennità fine mandato;
- 7) decisa consistenza del FPV di parte corrente, che ha suscitato perplessità posto che solo determinate fattispecie di impegni di parte corrente possono confluire nel relativo FPV;
 - 8) scarsa attendibilità delle previsioni di parte capitale per l'esercizio 2015, ma ancora di più per l'esercizio 2017. Forti divergenze tra gli importi stanziati e quelli accertati con riferimento al titolo II, III e IX;
 - 9) consistente esposizione debitoria verso la Regione Calabria, connotata da discrasie tra gli importi comunicati dall'Ente e quelli della Regione;
 - 10) mancata attuazione degli adempimenti concernenti la tempestività dei pagamenti con specifico riguardo all'indicatore annuale di tempestività e relativo obbligo di pubblicazione.

INVITA, pertanto

il Comune di Tarsia(CS) a adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate, provvedendo in particolare, a:

- 1) porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali al rendiconto, in tempi tali da consentirne l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, entro i termini di legge. Trasmettere i relativi dati contabili alle banche dati appositamente istituite;
- 2) sulle risultanze del riaccertamento straordinario:
 - chiarire le rilevate questioni in ordine al punto sub 2);
 - comunicare le riscossioni ed i pagamenti avvenuti nell'esercizio 2015 a fronte delle reimputazioni (sia correnti che di investimento), discernendoli da quelli dei ricorrenti accertamenti ed impegni di competenza;
 - comunicare la quantità dei residui reimputati al 1.1.2015, eliminati a fine esercizio come "maggiori o minori entrate di competenza" (attivi) o come "economie di competenza" (passivi);

- specificare l'importo del FCDE e degli altri eventuali accantonamenti. Trasmettere la dimostrazione prospettica del calcolo FCDE, con indicazione delle risorse oggetto di calcolo;
- trasmettere gli elenchi dei residui attivi e passivi reimputati,
- confermare la presenza dei presupposti, per la non cancellazione in via definitiva di residui, sia attivi che passivi.

- 3) riferire sulla natura e provenienza dei fondi liberi della cassa. Rideterminare la giacenza di cassa vincolata a partire dall'01.01.2015, provvedendo a ricostituire eventuali vincoli precedentemente non apposti e fornendo a questa Sezione apposite tabelle analitiche;
- 4) individuare, in merito alle criticità del sistema delle riscossioni, sia in conto residui, sia nella competenza, le principali vulnerabilità in essere. Adottare, perciò, opportune misure per rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie;
- 5) attivare una più efficace attività di recupero dell'evasione tributaria, in specie quella dei residui. Comunicare lo stato attuale della consistenza residuale del recupero evasione. Determinare congrui accantonamenti a FCDE nella gestione di competenza, stante l'assenza di riscossioni;
- 6) effettuare una congrua valutazione degli accantonamenti effettuati e da effettuare, con riguardo al FCDE, al fondo rischi e contenzioso, al fondo indennità fine mandato. Specificare i vincoli che l'Ente ha apposto sui risultati finanziari 2016 e 2017 e la loro provenienza;
- 7) fornire chiarimenti in ordine alla composizione ed evoluzione, nel triennio, del FPV. Per quello in conto investimenti occorre comunicare le risorse che lo alimentano, nonché il grado di realizzazione delle opere pubbliche;
- 8) prestare maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti e agli impegni, oltre che rispetto agli incassi. Motivare la previsione annuale di consistenti entrate in conto capitale, non accertate nella relativa gestione di competenza, nonché la previsione annuale di consistenti importi del titolo II e IX non concretizzati in accertamenti;
- 9) documentare la garanzia, attraverso gli impegni di spesa e il mantenimento a residui, della copertura finanziaria del debito RSU nei

confronti della Regione. Procedere ad effettuare opportuni e prudentiali accantonamenti a fondo rischi/contenzioso/passività potenziali.

10) evitare ritardo nell'adeguamento delle procedure informatiche.

11) qualora sia necessario apportare correttivi ai documenti contabili a causa di erronee valutazioni pregresse, provvedere intervenendo sull'ultimo documento da approvare.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

- trasmessa via PEC a cura della Segreteria:
 - al Presidente del Consiglio comunale di Tarsia (CS) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
 - al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Tarsia (CS);
- pubblicata dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 giugno 2020.

Il Relatore

Francesco Antonio Musolino

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.06.2020 10:12:22
UTC

Depositata in segreteria il

09 GIU 2020

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 44 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 09 GIU 2020

**Il Direttore della Segreteria
Dr. Elena Russo**



